



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Decreto N. **1383**

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2012, di conferma, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 8 febbraio 2012, del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO la deliberazione assunta dal Comitato Portuale in data 10 maggio 2012, prot. n. 53/1/2012, con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Ente l' Avv. Gianbattista D'Aste;

VISTO il decreto dell' Autorità Portuale di Genova n. 611 del 10/06/2009 che stabilisce le tariffe massime di riferimento da applicare ai servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi che conferiscono e non conferiscono i rifiuti nel porto di Genova (tab. allegata A-B);

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c), della suddetta legge che demanda all'Autorità Portuale l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il decreto Ministeriale del 14.11.94 che identifica tra i servizi di interesse generale al punto B) il servizio di pulizia, raccolta rifiuti e svuotamento a discarica, relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi) derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali;

PRESO ATTO che sulla "Gazzetta Ufficiale" del 22 luglio 2003 — Serie generale è stato pubblicato il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 24 giugno 2003, n. 182 relativo agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico in attuazione della direttiva 2000/59/CE;

TENUTO CONTO che il suddetto decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;

PRESO ATTO della Convenzione internazionale "Marpol 73/78" per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;

VERIFICATO che il predetto decreto legislativo n. 182/2003 si applica ai porti dello Stato ove fanno scalo od operano le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

CONSTATATO che l'art. 4 del predetto decreto in attuazione del piano previsto all'art. 5, stabilisce che il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

VISTO il piano di gestione per la raccolta dei rifiuti provenienti da nave e dei residui di carico, approvato con delibera Giunta Regione Liguria n.1145 del 15 ottobre 2004, così come previsto dall'Art. 5 del decreto legislativo 182/2003 ed in particolare al capitolo 7 "Descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe" del piano di gestione per la raccolta dei rifiuti provenienti da nave e i successivi aggiornamenti approvati il 31/12/2008 e il 26/10/2012 nella seduta n. 3139 della stessa data dalla Regione Liguria e notificata con protocollo in ingresso n. 26355/A del 14/01/2012;

PRESO ATTO che l'art. 8 del decreto legislativo n. 182/2003 fissa i criteri per la determinazione del regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti da nave e precisamente, che gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti da nave, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto;

VISTO l'Allegato IV del decreto 182 che fissa i criteri per la determinazione della tariffa prevedendo per il conferimento dei rifiuti prodotti da nave:

- una quota fissa, **indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta**, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi;
- una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali, commisurata in modo da coprire il restante 65% dei costi;
- nel caso di conferimento dei residui del carico la tariffa è posta a carico esclusivo delle navi che utilizzano gli impianti portuali ed i servizi di raccolta;
- inoltre sono previsti indirizzi per una diversa misura delle tariffe indicate ai punti 1 e 2 —in quanto possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

RITENUTO OPPORTUNO determinare le tariffe massime di riferimento, che consentano di stabilire l'entità del contributo da porre a carico delle navi che scelgono di **non conferire e di non avvalersi del servizio e dei relativi impianti**, da applicarsi alle navi che approdano nel porto di Genova in una logica di necessaria tutela della concorrenza, che tiene conto che la remunerazione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti rientrano nei parametri di contrattazione fra gli operatori del settore ed i rappresentanti delle navi;

SENTITE le Associazioni di categoria competenti in merito ai criteri di determinazione delle tariffe sui rifiuti provenienti da nave;

SENTITA la competente Autorità Marittima;

RITENUTO sulla base di quanto sopra indicato, di stabilire le tariffe massime di riferimento, differenziate in funzione della categoria, tipo e dimensione della nave, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente decreto e contenuta nel piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da nave, approvato il 26/10/2012 dalla Regione Liguria nell'ambito dell'aggiornamento periodico triennale previsto dall'articolo 5 punto 6 del Dlgs n. 182/2003;

RITENUTO di commisurare la quota fissa di cui al 1° comma lettera "a" dell'allegato IV Dlgs 182/03, in modo tale da coprire il 50% dei costi ammessi, calcolati sulla base dei criteri individuati nel documento (nota prot. n. 2998 del 27.07.2005) sopra citato, come da allegato "B" che forma parte integrante del presente decreto;

VERIFICATO che tale quota fissa ha ridotto considerevolmente la percentuale di navi che non conferiscono, diminuendo pertanto la potenzialità di possibili inquinamenti marini, quindi in linea con le finalità della Direttiva Europea 2000/59/CE;

PRECISATO che detta tariffa costituisce a tutti gli effetti "Diritto Portuale" e pertanto verrà addebitata direttamente dall'Autorità Portuale di Genova, mediante emissione di regolare fattura indirizzata alle navi ovvero ai loro agenti raccomandatari;

RITENUTO che le navi in servizio di linea autorizzate al conferimento in altro posto lungo la rotta, sono esentate dal versamento del suddetto "Diritto Portuale" in relazione alle frequenze e regolarità degli scali, in conformità di quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente con circolare del 9.03 .2004 ed ordinanza dell'Autorità Marittima di Genova n. 64 del 20 aprile 2004;

VISTI i tariffari allegato "A" ed allegato "B" al presente decreto, predisposto dai Servizi competenti;

DECRETA

- Per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti da nave che fanno scalo o che operano nel porto di Genova, ad esclusione delle navi militari da guerra o altre navi possedute o gestite dallo Stato Italiano — sono determinate, le tariffe massime di riferimento a valere ai fini della definizione dei corrispettivi in regime di libera concorrenza per il servizio rifiuti da nave sulla base dei criteri di cui in premessa, come da allegato "A" — Tariffe Massime di Riferimento

(E/mc di rifiuto) per navi che **conferiscono** - che forma parte integrante del presente decreto.

- Di mantenere, in continuità rispetto al precedente decreto n. 611 del 10/06/2011, la quota fissa, quale diritto portuale, per le **navi che non conferiscono**, nella misura del 50% dei costi di servizio come da allegato "B" - Quota fissa a carico delle navi che non conferiscono - che forma parte integrante del presente decreto.
- Le navi di linea, di cui in premessa, in conformità della circolare del Ministero dell'Ambiente in data 9.3.2004 ed ordinanza dell'Autorità Marittima di Genova n. 64 del 20.04.2004, sono esentate dal versamento del solo "Diritto Portuale" di cui all'allegato "B".
- Relativamente ai rifiuti quali "Acque di Sentina" ed "Acque Reflue", ed in conformità con l'art. 7 del DLgs 182/2003, le navi che al momento della verifica da parte dell'Autorità Marittima superano il 50% della capacità di stoccaggio, sono obbligate al conferimento.
- Ai fini della riscossione del solo "Diritto Portuale" (allegato "B"), ove previsto, è fatto obbligo alle navi ovvero ai loro agenti raccomandatari di comunicare all'Autorità Portuale di Genova — Servizio Ambiente (fax 0102412307) i sotto indicati dati relativi **alle sole navi che non hanno conferito**:
 - dati anagrafici Agente Raccomandatario con indicazione della Partita Iva;
 - tipologia e nominativo della Nave.
- Il presente decreto entrerà in vigore a partire dalla data del 1° Gennaio 2013.
- Il presente decreto avrà validità fino all'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti approvato dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 26.10.2012 e che avrà una durata triennale.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.1336 del 17/12/2012 che conteneva gli allegati "A" e "B" errati.

Genova, 21.12.2012

Il Presidente
Luigi Merlo



ALLEGATO "A" (aggiornamento 2012)

TARIFFE MASSIME DI RIFERIMENTO (€/mc di rifiuto) PER NAVI CHE CONFERISCONO

TIPOLOGIE	RIFIUTI DI CUCINA URBANI ASSIMILABILI	ACQUE DI SENTINA	ACQUE REFLUE
MERCANTILI FINO A 15 PERSONE DI EQUIPAGGIO	159,20	85,10	73,93
MERCANTILI MAGGIORI DI 15 SINO A 30 PERSONE DI EQUIPAGGIO	159,20	85,10	73,93
MERCANTILI MAGGIORI DI 30 PERSONE DI EQUIPAGGIO	159,20	85,10	73,93
PASSEGGERE SINO A 500 PERSONE DI EQUIPAGGIO-PASSEGGERI	158,23	85,10	73,93
PASSEGGERE MAGGIORI DI 500 SINO A 1100 PERSONE DI EQUIPAGGIO/PASSEGGERI	158,23	85,10	73,93
PASSEGGERE MAGGIORI DI 1100 SINO A 3000 PERSONE DI EQUIPAGGIO/PASSEGGERI	158,23	85,10	73,93
TRAGHETTI MERCI RO/RO CON COMPATTATORE	137,97	85,10	73,93
TRAGHETTI PASSEGGERI DI LINEA CON PRODUZIONE SINO A 4 MC.	137,97	85,10	73,93
TRAGHETTI PASSEGGERI LINEA CON PRODUZIONE SINO A 10 MC.	137,97	85,10	73,93

ALLEGATO "B" (aggiornamento 2012)

DIRITTO PORTUALE QUOTA FISSA A CARICO DELLE NAVI CHE NON CONFERISCONO

(Tariffa massima riferimento All. "A" X Coeff. Produz. Rifiuti X 50%)

TIPOLOGIE	RIFIUTI DI CUCINA URBANI ASSIMILABILI		ACQUE DI SENTINA		ACQUE REFLUE	
	Coeff. Kmc	Euro	Coeff. Kmc	Euro	Coeff. Kmc	Euro
MERCANTILI FINO A 15 PERSONE DI EQUIPAGGIO	0,40	31,84	13,90	591,45	7,00	258,76
MERCANTILI MAGGIORI DI 15 SINO A 30 PERSONE DI EQUIPAGGIO	0,80	63,68	35,80	1.523,29	17,10	632,10
MERCANTILI MAGGIORI DI 30 PERSONE DI EQUIPAGGIO	1,33	105,87	57,12	2.430,46	29,00	1.071,99
PASSEGGERE SINO A 500 PERSONE DI EQUIPAGGIO-PASSEGGERI	12,00	949,38	13,90	591,45	7,00	258,76
PASSEGGERE MAGGIORI DI 500 SINO A 1100 PERSONE DI EQUIPAGGIO/PASSEGGERI	23,00	1.819,65	35,80	1.523,29	17,10	632,10
PASSEGGERE MAGGIORI DI 1100 SINO A 3000 PERSONE DI EQUIPAGGIO/PASSEGGERI	60,00	4.746,90	57,12	2.430,46	29,00	1.071,99
TRAGHETTI MERCI RO/RO CON COMPATTATORE	1,00	68,99	13,90	591,45	7,00	258,76
TRAGHETTI PASSEGGERI DI LINEA CON PRODUZIONE SINO A 4 MC.	4,00	257,94	35,80	1.523,29	17,10	632,10
TRAGHETTI PASSEGGERI LINEA CON PRODUZIONE SINO A 10 MC.	10,00	689,85	57,12	2.430,46	29,00	1.071,99